

ALLEGATO 2 – DISPOSIZIONI COMUNI ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE, A ECCEZIONE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

1. Parte introduttiva

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per l'avifauna migratoria previsti dalle l.r. n. 17/2004 e n. 26/1993 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria in Lombardia per la stagione 2024/25 si svolge come di seguito riportato.

- Si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP per quanto concerne:
 - l'attività venatoria in selezione agli ungulati e nelle forme collettive al cinghiale
 - gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, incluso l'eventuale anticipo della chiusura della stagione venatoria
 - l'eventuale anticipo dell'apertura della caccia al 1° settembre 2024 per determinate specie migratrici
 - l'eventuale posticipo della chiusura della caccia alla prima decade di febbraio 2025 per determinate specie migratrici.
- Le disposizioni di cui al presente allegato non si applicano negli Istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.
- In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale e della specie Beccaccia, qualora si prosegua nell'attività di caccia, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno (X) relativo alla specie stanziale o la sigla relativa alla specie Beccaccia, già annotati sul tesserino venatorio regionale dopo il prelievo.
- In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016 e s.m.i.:
 1. € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
 2. € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
 3. € 500,00 per ogni lepre comune;
 4. € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
 5. € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone
- In relazione agli scambi di cacciatori con altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.
- Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo Meteo Beccaccia".
- Caccia e attività cinofile nei siti Natura 2000: nei siti Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto di Valutazione d'incidenza del calendario venatorio regionale 2024/25, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., della DG Territorio e Sistemi Verdi. Nel mese di gennaio 2025, la caccia vagante e da appostamento fisso nelle ZPS è consentita nei due giorni settimanali prefissati di sabato e domenica, fatta eccezione per la caccia agli ungulati.

2. DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI GLI ATC LOMBARDI

2.1 Specie stanziali cacciabili, periodi di caccia, carniere massimo giornaliero pro-capite

SPECIE	PERIODO DI CACCIA e CARNIERE MASSIMO GIORNALIERO	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 15.09.2024 al 31.12.2024 Nessun limite di capi	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 15.09.2024 al 31.12.2024 2 capi	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 15.09.2024 al 08.12.2024 2 capi	<p>Per le sole specie Pernice rossa, Starna, Lepre comune e Fagiano, le date di chiusura possono essere anticipate, a stagione venatoria in corso, mediante atto del dirigente AFCP, in attuazione di uno o più dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo - su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC - al completamento del piano di prelievo approvato.
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 15.09.2024 al 08.12.2024 2 capi	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 15.09.2024 al 08.12.2024 1 capo	
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 15.09.2024 al 31.01.2025 2 capi	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 15.09.2024 al 31.01.2025 2 capi	<p>La caccia alla volpe in squadra, dal giorno successivo alla data di chiusura della caccia alla lepre si svolge mediante squadre composte da un massimo di 6 cani e 20 persone nominativamente individuate dai Comitati di gestione e autorizzate dagli AFCP entro la data di chiusura della caccia alla lepre</p>

2.2 Ulteriori disposizioni

- Dal **15.09.2024** al **30.09.2024** compreso, la caccia in forma vagante negli ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 13.00. Dopo le ore 13.00, la caccia in forma vagante è consentita alla sola migratoria nella sola forma dell'appostamento temporaneo senza l'uso del cane.
- L'uso del cane da seguita è consentito sino al **8.12.2024**, fatto salvo quanto previsto per la caccia alla Volpe e la caccia collettiva al Cinghiale.

- È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo all'avifauna acquatica, consentita sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati, nonché ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

3. DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI I CAC LOMBARDI

3.1 Specie stanziali cacciabili, periodi di caccia, carniere massimo giornaliero pro-capite

SPECIE	PERIODO DI CACCIA e CARNIERE MASSIMO GIORNALIERO	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 15.09.2024 al 27.11.2024 Zona A (ove la specie sia presente): Dal 02.10.2024 al 27.11.2024 Nessun limite di capi	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 15.09.2024 al 27.11.2024 Zona A (ove la specie sia presente): Dal 02.10.2024 al 27.11.2024 2 capi	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 15.09.2024 al 27.11.2024 Zona A: Dal 02.10.2024 al 27.11.2024 2 capi	Per le sole specie Pernice rossa, Starna, Lepre comune e Fagiano, le date di chiusura possono essere anticipate, a stagione venatoria in corso, mediante atto del dirigente AFCP, in attuazione di uno o più dei seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> - qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo - su richiesta del Comitato di gestione del CAC - al completamento del piano di prelievo approvato.
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 15.09.2024 al 27.11.2024 Zona A: Dal 02.10.2024 al 27.11.2024 2 capi	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 15.09.2024 al 27.11.2024 Zona A: Dal 02.10.2024 al 27.11.2024 1 capo	
FAGIANO <i>(Phasianus)</i>	Solo mercoledì e domenica	

<i>colchicus)</i>	Zona B: Dal 15.09.2024 al 29.12.2024 Zona A: Dal 02.10.2024 al 27.11.2024 2 capi	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Solo mercoledì, sabato e domenica Zona B: Dal 15.09.2024 al 29.01.2025 Zona A: Dal 02.10.2024 al 30.11.2024 2 capi	La caccia alla volpe in squadra dal giorno successivo alla data di chiusura della caccia alla lepre, si svolge mediante squadre composte da un massimo di 6 cani e 20 persone nominativamente individuate dai Comitati di gestione e autorizzate dagli AFCP entro la data di chiusura della caccia alla lepre

3.2 Ulteriori disposizioni

- Nelle aree di presenza potenziale e reale della Coturnice, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie, in data antecedente al 1° ottobre è consentita esclusivamente la caccia di selezione agli Ungulati.
- Con terreno coperto in tutto o per la maggior parte di neve, sono consentite la caccia di selezione agli Ungulati, la caccia al cinghiale, la caccia ai Galliformi alpini e la caccia da appostamento fisso a Cesena e Tordo sassello.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE AI VALICHI MONTANI E ALLE MUNIZIONI IN PIOMBO

Valichi montani

A seguito della sentenza non definitiva del TAR Lombardia, IV Sezione, n. 482 del 20.02.2024, l'attività venatoria è vietata entro una distanza di 1000 metri dai seguenti valichi montani sottoposti a tutela provvisoria: Sella di Mandro (BS), Passo del Tonale (BS), Valico di Capovalle (BS), Passada (BG-LC), Passo della Crocetta (BG), Foppella di Colle San Zeno (BS), Malga Mola (BS), Passo del Vivione (BG-BS), Valico del Canto Basso (BG), Passo della Berga (BS), La Passata (BG), Valico Forcella (BG), Passo del Pertus (BG-LC), Passata della Crocetta (BS), Passo della Manina (BG), Monte Frà (BS), Giogo della Presolana (BG-BS), Passo del Giovo (BG-BS), Passo del Cedrino (BG-LC), Passo Ca' San Marco (BG (SO), Passo delle Portole (BS), Passo della Portula (BG), Passo di Crocedomini (BS), Passo di Scarpapè (BS), Passo Val Sanguigno (BG), Forcella d'Artavaggio (BG-LC), Bocca di Prada (LC), Passo della Puria (BS), Passo della Spina (BS), Roccoli dei Lorla (LC), Monte Crestoso (BS), Bocchetta di Chiaro (CO-SO), Valico Campo d'Avena (BG), Monte della Piana (BS) Passo del Giovà (PV), Tre Passi (PV), Monte Lesima (PV), Monte Rotondo (PV), Colle della Seppa (PV), Passo di Scarparina (PV), Cima delle Scalette (PV), che verranno elencati nei singoli allegati territoriali interessati. Gli stessi potranno subire variazioni in seguito alla decisione del TAR, successivamente alla seduta fissata per il 23 ottobre 2024.

Limitazioni all'utilizzo di munizionamento in piombo nelle zone umide

Per quanto attiene le zone umide, sono vietati l'utilizzo e la detenzione di munizionamento contenente piombo, come introdotti dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione, ai sensi del disposto dell'art. 31, commi 1bis, 1ter e 1quater della legge 11 febbraio 1992, n. 157:

“1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

- a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
- c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro.”

5. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio regionale, intercluso nei territori di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, e altri territori confinanti, ricadenti fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC interessati.

Giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre/novembre 2024

Sono disposte per la sola avifauna migratoria e per i territori provinciali di **Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza, Pavia e Varese**, limitatamente al periodo 2 ottobre – 30 novembre 2024, come di seguito precisato:

per i territori provinciali di competenza delle **strutture AFCP Monza e Città metropolitana di Milano (solo Monza), Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi (solo Pavia) e Valpadana (Cremona e Mantova)**:

- due giornate integrative settimanali di caccia per le specie Alzavola, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Gazza, Germano reale, Ghiandaia, Marzaiola, Merlo, Mestolone, Tordo bottaccio e Tordo sassello;

per i territori provinciali di competenza delle **strutture AFCP di Bergamo e di Brescia**:

- una giornata settimanale integrativa di caccia per le specie Cesena, Merlo, Tordo bottaccio e Tordo sassello;
- due giornate settimanali integrative di caccia per le specie Alzavola, Canapiglia, Codone, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Gazza, Germano reale, Ghiandaia, Marzaiola e Mestolone.